



***Claudio Venturato – Mario Alvino***

**LE RECENTI MODIFICHE AL T.U. S.L.**

**SEMPLIFICAZIONI E RAZIONALIZZAZIONI ATTUATE, MANCATE, ED ALTRO**

**(Ovvero: “non è tutto oro ...”)**

Diverse fonti (legislative e non) hanno apportato nel corso del 2015 varie modifiche al T.U. sulla sicurezza del lavoro (TUSL, d.lgs. 81/2008), recependo anche alcune delle numerose indicazioni avanzate da organismi vari ed associazioni professionali. Il tratto comune di queste modifiche avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni, la loro finalizzazione a semplificare, o comunque a razionalizzare, il complesso e spesso inutilmente complicato sistema normativo.

Prima di passare brevemente in rassegna tali modifiche e tracciarne un primo bilancio, si può osservare che gli obiettivi prefissi appaiono in buona misura conseguiti, se ci si limita a considerare gli specifici punti toccati dalle modifiche. Il riscontro non è invece altrettanto positivo se si guarda alla disciplina nel suo complesso. Va, infatti, tenuto presente che all’insegna della “semplificazione” e della “razionalizzazione” si muoveva esplicitamente il principale atto di impulso alle nuove norme, ossia il complesso delle deleghe contenute nel Jobs Act (l. 183/2014).

Malauguratamente si trattava di deleghe redatte in termini talmente generici da lasciare la scelta del taglio da dare all’intera operazione di semplificazione e razionalizzazione quasi interamente al Legislatore delegato, il quale (invero, più i vertici amministrativi che il Governo e la politica) ha imposto all’operazione di semplificazione limiti stretti, circoscritti ad alcuni adempimenti. Al di là di questo, tuttavia, vi sono da segnalare spezzoni di “razionalizzazione” non secondari, in particolare per ciò che riguarda il campo di applicazione della disciplina prevenzionistica, l’apparato amministrativo detentore della *governance* del settore e l’apparato sanzionatorio. L’approccio adottato nella scelta di cosa semplificare – un approccio che si può definire ormai consuetudinario, dato che è molto simile a quello già adottato nel 2013 dagli stessi soggetti con il c.d. “decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013) – si è limitato pertanto ad alcuni interventi puntuali su singole questioni, con esiti più o meno positivi quanto all’effettivo grado di semplificazione o razionalizzazione conseguito, ma non è andati oltre.

Ciò che appare significativamente mancante è un disegno organico di semplificazione, non limitato ad affrontare i soli adempimenti complicati o superflui, pur ben presenti nella normativa, ma esteso fino ad investire l’intero sistema normativo settoriale, ovvero i nodi irrisolti della sua struttura fondamentale. Solo così infatti si potrebbe instaurare un rapporto diverso (e più chiaro, quindi più semplice) tra i pubblici poteri, ivi inclusa la magistratura, da una parte e i soggetti portatori degli obblighi di prevenzione dall’altra. In questo senso, “semplificazione” verrebbe a significare, certo, anche sburocratizzazione (obiettivo in parte raggiunto), ma soprattutto maggiore certezza della reale portata di tutti gli obblighi prevenzionali, non solo di alcuni, col risultato di una più semplice e chiara applicabilità di tutti gli obblighi, non solo di alcuni (obiettivo non solo mancato, ma neppure preso in considerazione).

Per concretizzare con un esempio il diverso approccio a nostro avviso necessario, si può ricordare che AIAS, muovendosi nell’ottica più ampia ora descritta, aveva avanzato una articolata proposta di semplificazione su una questione trasversale all’intero Testo Unico. La proposta verteva sull’efficacia da attribuire alle norme tecniche ai fini della dimostrazione dell’ottemperanza a molti precetti di natura tecnica contenuti in



**Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza**

Via Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano

Tel. 02 9436 8649 Fax 02 9436 8648

E-mail: [segreteria@networkaias.it](mailto:segreteria@networkaias.it)

Sito: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it)

C.F. 97014 830158

norme di legge, che sono da un lato molto dettagliati e dall'altro assistiti da sanzioni penali. Deriva da questa "coesistenza non pacifica" un problema ben noto agli operatori del settore: la rigidità di tali precetti, fissi nel tempo, li rende spesso obsoleti rispetto all'evoluzione del progresso tecnico, di solito invece più tempestivamente recepito meglio dalle norme tecniche. Perciò queste ultime, se applicate in luogo delle corrispondenti norme di legge, si rivelerebbero più efficaci anche ai fini della tutela di beni come la salute e la sicurezza. Ma la sanzione penale impedisce di dare corso a questa soluzione, apparentemente semplice e pratica. La proposta di AIAS si inseriva costruttivamente in questo complesso contesto, contemperando gli aspetti contrastanti del problema. Infatti evitava accuratamente di smantellare il presidio penale dei precetti legislativi in questione - tradizionale pilastro della concezione italiana della tutela di salute e sicurezza - mantenendo fermo al tempo stesso il carattere facoltativo dell'applicazione delle norme tecniche. A tal fine il meccanismo proposto prendeva le mosse dall'attribuzione al MLPS, previo parere di altri Ministeri, del potere/dovere di eseguire una ricognizione annuale della produzione di standard tecnico-normativi, certificando così ufficialmente, in via preventiva e per tutti gli operatori, la corrispondenza tra precetti di legge aventi natura tecnica e norme tecniche. In tal modo si consentirebbe ai datori di lavoro di optare tra applicazione pedissequa del dettato legislativo o della corrispondente norma tecnica, risultando comunque in regola, ovvero penalmente sanzionabili in caso di non ottemperanza. Ma, come si è detto, la filosofia delle semplificazioni è stata tutt'altra.

Passando pertanto alle "semplificazioni" e "razionalizzazioni" effettivamente attuate, queste possono essere distinte in quattro gruppi.

1) Un primo gruppo di modifiche, ascrivibili alle "razionalizzazioni", riguarda il **campo di applicazione**, in senso sia oggettivo che soggettivo, della disciplina prevenzionistica:

a) **cantieri temporanei o mobili**: viene ripristinata l'estensione originaria del campo di applicazione del Titolo IV, d.lgs. 81/2008. A seguito del "decreto del fare" (d.l. 69/2013, art. 32, c. 1 lett. g) non erano stati più considerati cantieri temporanei o mobili, con conseguente esenzione da tutta la disciplina del Titolo IV, i luoghi in cui si eseguono lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento, piccoli lavori per realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi di durata fino a dieci uomini/giorno, a meno che i lavoratori risultassero esposti ai rischi particolari indicati nell'Allegato XI. La modifica della **lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 88 TUSL** elimina tale esenzione, sottoponendo nuovamente questi ~~lavori~~ luoghi alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, salvo il caso ovvio in cui ~~gli stessi~~ le attività svolte non comportino l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile. La precedente esenzione appariva in effetti azzardata e piuttosto superficiale in rapporto alla disciplina comunitaria (dir. 92/57/CEE), rispetto alla quale la Commissione europea, su ricorso del RLS Bazzoni, aveva rilevato l'infrazione (caso EU Pilot 6155/14/EMPL). La vicenda dimostra che il dogma della semplificazione a tutti i costi, senza un disegno ed una logica ad essa sottesi, può portare a sguarnire parti importanti della tutela, rischiando la collisione con la normativa comunitaria.

*La modifica all'art. 88 TUSL è stata apportata con la Legge Europea 2014 (l. 115/2015, art. 16, c. 1)*

b) **lavoro marittimo**: con l'aggiunta dell'art. 5-bis e dell'art. 38-bis al d. lgs. 271/1999 viene attribuita al MPLS, d'intesa con i Ministeri della salute e delle politiche sociali, la ricognizione dei lavori pericolosi per la salute o sicurezza dei minori di anni 18 imbarcati su navi mercantili o



da pesca e il conseguente divieto di adibizione degli stessi a tali lavori, con sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione.

*La modifica al d.lgs. 271/1999 è stata apportata con la Legge Europea 2014 (l. 115/2015, art. 17, c.2);*

- c) **nozione di lavoratori:** viene ridisegnata l'applicabilità della disciplina del TUSL nei confronti di tre categorie di lavoratori: **soggetti in regime di lavoro accessorio, lavoratori somministrati e volontariato**. Quanto alle prestazioni di lavoro accessorio, mentre in precedenza l'applicabilità del T.U. era piena, salvo che si trattasse di prestazioni occasionali, ora sparisce la distinzione tra prestazioni occasionali e non occasionali (distinzione in realtà poco significativa per il lavoro accessorio). Con la novella l'applicazione completa del TUSL per i lavoratori accessori è riservata ai soli casi in cui il committente è un imprenditore o un professionista, restando in ogni caso escluse le prestazioni di piccoli lavori domestici a carattere straordinario. A tutti coloro che non sono più coperti dalla tutela piena, si applicherà comunque la tutela ridotta di cui all'art. 21 (regime dei lavoratori autonomi) (**modifica dell'art. 3, c. 8, TUSL**). Quanto ai lavoratori somministrati, la novella opera un diverso e più preciso riparto degli obblighi prevenzionali tra somministratore e utilizzatore del lavoro somministrato. A tal fine provvede l'art. 35, c. 4 del d.lgs. 81/2015. I lavoratori somministrati vengono in base a tale norma assimilati ai dipendenti dell'utilizzatore per ogni aspetto concernente la loro salute e sicurezza sul lavoro, salvo che per gli obblighi di informazione e formazione, che restano in capo al somministratore (**soppressione del comma 5 dell'art. 3 TUSL**). Infine, quanto al volontariato, le tutele già previste per varie categorie di volontari vengono estese ai volontari che prestano opera nell'ambito di associazioni religiose e di programmi internazionali di educazione non formale (**modifica dell'art. 3, c. 12-bis, TUSL**).

*Le modifiche all'art. 3, c. 8, del TUSL sono state apportate con il d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. a) n.1); le modifiche all'art. 3, c. 12-bis, del TUSL sono state apportate con il d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. a) n.2); le modifiche all'art. 3, c. 5, del TUSL sono state apportate con il d.lgs. 81/2015, art.33 c.1, art. 35 c.4 e art. 55 c.1 lett. e)*

- d) **nozione di "operatori delle attrezzature di lavoro":** viene estesa ai datori di lavoro che fanno uso diretto delle attrezzature di lavoro la definizione di "operatori", già riferita ai lavoratori incaricati dell'uso di una attrezzatura di lavoro. La conseguenza di tale qualificazione è l'estensione a tali datori di lavoro dell'obbligo di possedere una apposita abilitazione qualora facciano uso diretto delle attrezzature individuate con l'accordo Stato-Regioni del 22.02.2012. Non si estendono invece ai medesimi datori di lavoro le molteplici norme del Titolo III, Capo I, TUSL riferite ai soli "lavoratori incaricati dell'uso di una attrezzatura", anziché agli "operatori". Si tratta di una estensione condivisibile, che indubbiamente colma una lacuna, e pertanto razionalizza questa parte della disciplina prevenzionistica.

*La modifica del comma 1 lett. e) dell'art. 69 TUSL è stata apportata con il d.lgs. 151/2015, art. 20 c.1 lett. l)*

- e) **abilitazione alla conduzione di generatori di vapore:** con l'aggiunta dell' art. 73-bis al TUSL viene ripristinata la vigenza del R.D.L. 1331/1926, e pertanto la base legislativa dell'obbligo, per gli addetti alla conduzione di generatori di vapore, di essere in possesso di un'apposita abilitazione, a motivo dell'intrinseca pericolosità delle attrezzature in questione. Tale obbligo era stato improvvidamente abrogato (o almeno ve ne era il dubbio) da un pasticciato "combinato-disposto" dei c.d. decreti "taglia leggi" e "salva leggi" nel 2006, anche



se la migliore dottrina aveva ipotizzato che il vuoto normativo venutosi a creare contrastasse palesemente con l'art. 32 Cost. e con la stessa legge delega (l. 246/2005) che aveva dato luogo ai due ricordati decreti, la quale all'art. 14 c. 14 conteneva il seguente criterio direttivo: "identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione dei diritti costituzionali". Sarà in ogni caso aggiornata con D.M. la disciplina applicativa contenuta nel D.M. 1.3.1974.

*L'aggiunta dell'art. 73-bis al TUSL è stata apportata con il d.lgs. 151/2015, art. 20 c.1 lett. m)*

2) Un secondo gruppo di modifiche, anche queste ascrivibili alle "razionalizzazioni" riguarda gli organismi e le procedure cui è attribuita buona parte della **governance** del settore sicurezza sul lavoro, in quanto depositari di fondamentali funzioni. Si tratta del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza, della Commissione consultiva permanente e dell'istituto dell'interpello:

a) **Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza:** a seguito della soppressione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sostituito dai due Ministeri attuali, vi era l'esigenza di redistribuire tra i due Ministeri i componenti del Comitato. La mancata soluzione del problema aveva di fatto portato alla quasi paralisi dell'organismo. Con l'occasione, ne è stata rafforzata la composizione, inserendo nel Comitato non dei semplici rappresentanti delle Amministrazioni interessate, ma i competenti Direttori Generali o Direttori degli uffici, rendendo stabili per cinque anni i quattro (e non più cinque) rappresentanti delle Regioni, designati direttamente dalla Conferenza Stato-Regioni, rappresentata d'ora in poi anche dal Coordinatore della sua Commissione salute. Viene anche chiarito che l'organismo è presieduto dal Ministro della salute, che ne cura la segreteria e ne ospita la sede. Ne esce un profilo dell'organo notevolmente rafforzato e (si spera) finalmente operativo. Su un piano strettamente formale, si è persa l'occasione per eliminare il riferimento al soppresso ISPESL, ancora presente nel comma 2.

*Le modifiche ai commi 1 e 4 dell'art. 5 TUSL sono state apportate dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1 lett. b)*

b) **Commissione consultiva permanente:** la composizione è stata rimaneggiata anche per questa fondamentale Commissione, di cui sono stati però rivisti anche i compiti. La Commissione è ora anche formalmente incardinata presso il MPLS, risultando composta di un massimo (teorico) di trentuno membri in luogo dei precedenti quaranta. Diventa infatti eventuale la convocazione dei rappresentanti di Presidenza del Consiglio e di altri tre Ministeri (Difesa, MiPAF e MIUR) e viene ridotto da dieci a sei il numero di rappresentanti o di esperti designati da Regioni e OO.SS. Vengono introdotti ex novo tre esperti in medicina del lavoro, igiene o impiantistica industriale e un rappresentante dell'ANMIL. Tra i nuovi compiti, la Commissione ora elabora, e non semplicemente discute, i criteri per il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi; monitora ed eventualmente rielabora le Procedure semplificate per le PMI, già adottate con d.m. 13 febbraio 2014, nonché gli eventuali modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 TUSL; monitora ed eventualmente rielabora le indicazioni metodologiche necessarie alla valutazione del rischio di stress lavoro-correlato. In relazione alle modifiche alla composizione sopra riportate, si osserva che si è ancora una volta



persa l'occasione di rendere veramente rappresentativa la Commissione consultiva inserendovi i rappresentanti delle associazioni professionali di settore registrate nell'elenco tenuto presso il MISE ex l. 4/2013, al di là del pur importante allargamento ad ANMIL, da considerare però tutt'al più come un primo passo.

*Le modifiche ai commi 1, 2, 5, 6 e 8 dell'art. 6 TUSL sono state apportate dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1 lett. c)*

- c) **istituto dell'interpello:** la legittimazione a presentare interPELLI viene estesa alle Regioni e alle Province autonome. Pur trattandosi di un allargamento positivo, anche in questo caso si è ancora una volta persa l'occasione di portare a regime il funzionamento di uno strumento innovativo e importante come l'interpello, estendendo la legittimazione a presentare interPELLI alle associazioni professionali di settore registrate nell'elenco presso il MISE ex l. 4/2013, che in realtà rappresentano i soggetti professionalmente più interessati a fruire di tale strumento. Si osserva anche che nel comma 2 dell'art. 12 TUSL, non modificato, restano menzionati due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali, da tempo soppresso.

*Le modifiche al comma 1 dell'art. 12 TUSL sono state apportate dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1 lett. d)*

- 3) Un terzo gruppo di modifiche (classificabili forse tra le "razionalizzazioni", almeno nelle intenzioni) riguarda il **regime sanzionatorio**. Si tratta tuttavia per lo più di modesti ritocchi, che vanno dall'eliminazione di evidenti refusi del testo precedente ad adeguamenti di importi pecuniari. In particolare:

- a) **sanzioni per utilizzo di lavoro irregolare:** si tratta della sanzione della sospensione dell'attività aziendale o di parte della stessa in due ipotesi: accertato impiego di lavoro nero in misura superiore al 20 per cento; gravi e reiterate violazioni in materia di salute o sicurezza del lavoro. L'articolato meccanismo viene ritoccato in due punti. L'importo delle "somme aggiuntive" dovute per la revoca del provvedimento di sospensione viene aumentato di 50 euro in caso di lavoro nero, mentre viene diminuito di 50 euro in caso di violazioni alla disciplina prevenzionistica. Inoltre, con l'aggiunta di un comma 5-bis **all'art. 14 TUSL**, si consente anche una rateizzazione di tali somme aggiuntive. Tuttavia, in cosa consista la "razionalizzazione" (o anche la "semplificazione") portata dalla predetta modesta rimodulazione dei predetti importi non sanzionatori, bensì "aggiuntivi", rimane abbastanza misterioso.

*Le modifiche ai commi 4 e 5 e l'inserimento del comma 5-bis all'art. 14 TUSL sono state apportate dal d.lgs. 151/2015, art. 22, c.4;*

- b) **sanzioni per mancato invio del lavoratore a visita medica e mancata formazione del lavoratore:** con l'aggiunta di un comma (6-bis) **all'art. 55 TUSL** viene specificato il regime di applicabilità dell'ammenda riferita alla violazione di alcuni specifici obblighi che datore di lavoro e dirigente sono tenuti ad espletare nei confronti di ciascun singolo lavoratore, allorché la violazione constatata riguardi una pluralità di lavoratori. Si era infatti posta la questione della sproporzionata gravità della sanzione pecuniaria, crescente linearmente con il numero dei lavoratori coinvolti. In base alla novella, se i lavoratori coinvolti sono compresi tra 5 e 10, la sanzione pecuniaria unitaria è raddoppiata, se sono più di dieci è triplicata. Il nuovo regime sanzionatorio mira ad evitare le possibili censure di costituzionalità delle norme ora modificate,



**Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza**

Via Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano

Tel. 02 9436 8649 Fax 02 9436 8648

E-mail: [segreteria@networkaias.it](mailto:segreteria@networkaias.it)

Sito: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it)

C.F. 97014 830158

alla luce dei principi costituzionali (e comunitari) di adeguatezza e proporzionalità, ed in quanto tale costituisce una indubbia razionalizzazione della disciplina. Perciò restano incomprensibili le ragioni che hanno scongiurato di estendere lo stesso regime a tutti quei casi in cui la sanzione cresce linearmente con il numero dei lavoratori coinvolti nella violazione e di limitare la sua applicazione (per ora) ai soli casi di omessa visita medica e omessa formazione.

*L'aggiunta del comma 6-bis all'art. 55 TUSL è stata apportata dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. i)*

- c) **sanzioni in materia di attrezzature di lavoro:** le modifiche riguardano l'art. 87 TUSL. In particolare, nel comma 2 di detto articolo, la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda viene comminata al datore di lavoro e al dirigente delegatario non più per omessa o incompleta valutazione dei rischi connessi alle attrezzature agli impianti ed apparecchiature elettriche (obbligo che in realtà incombe sul solo datore di lavoro, art. 80 c. 2), bensì per violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie, che è effettivamente condiviso dalle due figure (art. 80 c. 1). Nel comma 3 si corregge un mero refuso (menzione dell'inesistente c. 4, anziché c. 3-bis, dell'art. 80). Anche nel comma 4 si corregge un mero refuso: il riferimento indiretto a punti dell'Allegato V anziché dell'Allegato VI. Nel comma 6 si corregge un ulteriore refuso circa la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla fattispecie della violazione di più precetti relativi ai requisiti di sicurezza delle "attrezzature di lavoro", e non dei "luoghi di lavoro", come incongruamente recitava il testo precedente. In sostanza, tutto si riduce alla correzione di refusi testuali ed evidenti cortocircuiti logici del testo precedente, operazione senz'altro dovuta ma priva di qualsiasi valenza di semplificazione o razionalizzazione sostanziale.

*Le modifiche ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 87 TUSL sono state apportate dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. n);*

- d) **sanzioni a carico del medico competente:** viene aumentato da 1200 a 1315 euro l'importo massimo dell'ammenda comminabile in alternativa all'arresto al medico competente che omette di informare il datore di lavoro dell'imputabilità all'esposizione ad un determinato agente delle anomalie presentate da lavoratori, che evidenzino tutti le medesime anomalie. Anche in questo caso, si tratta solo di un modesto adeguamento dell'importo della sanzione al costo della vita.

*La modifica al comma 1 dell'art. 284 TUSL è stata apportata dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. n)*

- 4) Il quarto gruppo di modifiche concerne infine una serie di **semplificazioni** e la predisposizione di **ausili** nell'adempimento di obblighi. Si possono quindi ascrivere questi interventi alla categoria delle "semplificazioni". In particolare:

- a) **valutazione dei rischi:** sono certamente degne di una menzione favorevole, salvo però una verifica dell'efficacia quando i nuovi strumenti saranno a regime, **le aggiunte del comma 3-bis nell'art. 28 e del comma 6-quater nell'art. 29 TUSL.** Tali modifiche sono volte a semplificare e supportare i datori di lavoro nell'espletamento della valutazione dei rischi. In base alla prima, l'INAIL in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, il Coordinamento tecnico delle Regioni e gli Organismi paritetici renderà disponibili strumenti tecnici specialistici, dei quali per ora non è dato conoscere la natura, ma che dovranno comunque risultare utili al datore di lavoro (e ai suoi consulenti) nell'assolvimento del delicato compito di identificare e ridurre i livelli di rischio



presenti. In base alla seconda, previo parere della Commissione consultiva permanente e con apposito decreto del MLPS, saranno individuati strumenti atti a facilitare il compito del datore di lavoro nella valutazione dei rischi, ivi compresi strumenti informatizzati, facendo riferimento anche alla piattaforma europea OIRA (Online Interactive Risk Assessment), un applicativo che fornisce strumenti, destinati alle micro e piccole imprese, per eseguire una valutazione interattiva online dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un segnale sicuramente innovativo, tendente a superare l'approccio puramente repressivo che ha caratterizzato il rapporto Stato-cittadino nel campo della sicurezza lavorativa. In senso lato, si possono dunque aggiungere questi nuovi strumenti agli interventi di carattere incentivante, che finora non sono stati abbondanti in questo settore.

*L'aggiunta del comma 3-bis all'art. 28 TUSL è stata apportata dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett e).  
L'aggiunta del comma 6-quater all'art. 29 TUSL è stata apportata dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett f)*

**b) svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi:** viene eliminata all'art. 34 TUSL la contraddizione tra il comma 1 e il comma 1-bis, mediante la soppressione di quest'ultimo. La contraddizione era dovuta al fatto che i due commi avevano un campo di applicazione diverso (il primo alle micro e piccole imprese, il secondo solo alle micro imprese), sebbene il comma 1 si riferisse già, come compiti espletabili dal datore di lavoro, oltre che al ruolo di RSPP, anche ai compiti di primo soccorso e prevenzione incendi. In virtù di questa modifica, viene eliminato il limite di cinque lavoratori per le imprese o unità produttive il cui datore di lavoro è legittimato a svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi. Restano pertanto in vigore i limiti dimensionali fissati nell'Allegato II e richiamati dal comma 1 dell'art. 34, fino a 30 lavoratori per le imprese industriali, artigiane, agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per le aziende della pesca, fino a 200 lavoratori per le altre aziende. Per quanto si tratti di una modifica formale, di coordinamento interno del testo, gli effetti sostanziali saranno certamente sensibili. Pur trattandosi evidentemente di una reale semplificazione, occorrerà monitorarne attentamente l'applicazione, perché essa non si risolva in un abbassamento dei livelli di sicurezza.

*Le modifiche all'art. 34 TUSL sono state apportate dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett g)*

**c) obbligo di tenuta del Registro Infortuni:** l'obbligo in questione è stato direttamente soppresso dal d.lgs. 151/2015 (art. 21, c. 4). Si tratta di una semplificazione importante, che elimina, a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, un adempimento reso ormai superfluo dalle restanti modifiche al D.P.R. 1124/1965. Conseguentemente, con la modifica del comma 6 dell'art. 53 TUSL viene anche eliminato ogni adempimento connesso, nonché le relative sanzioni, salvo per quanto riguarda i registri degli esposti ad agenti cancerogeni o biologici, ma anche per questi ultimi si tratta di una sopravvivenza a tempo, per i sei mesi successivi all'istituzione del SINP, come del resto prevedeva sin dalla sua entrata in vigore il testo originario del TUSL.

*L'abrogazione dell'obbligo di tenuta del Registro infortuni, e conseguentemente di tutte le disposizioni strumentali a tale obbligo e relative sanzioni, è stata disposta dall'art. 21, c. 4, d.lgs. 151/2015; la modifica del comma 6 dell'art. 53 TUSL è stata apportata dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett. h)*

**d) nuovi servizi dell'INAIL al datore di lavoro e ad altri soggetti in relazione agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali:** mediante una serie di modifiche al D.P.R.



**Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza**

Via Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano

Tel. 02 9436 8649 Fax 02 9436 8648

E-mail: [segreteria@networkaias.it](mailto:segreteria@networkaias.it)

Sito: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it)

C.F. 97014 830158

1124/1965 vengono avviati alcuni nuovi servizi che l'INAIL è tenuto a prestare ai datori di lavoro e ad altri soggetti, sollevando così i datori di lavoro da alcuni adempimenti, sia in via ordinaria che in caso di infortunio sul lavoro. Si tratta: della messa a disposizione del datore di lavoro in modalità telematiche, entro il 31 dicembre di ciascun anno, degli "altri elementi" necessari per il calcolo del premio (da notare che l'erronea collocazione della novella al terzo comma dell'art. 28 impedisce di comprendere quali siano gli elementi che invece l'INAIL non metterà a disposizione, almeno fino alla prossima e prevedibile correzione della norma in questione); della messa a disposizione di servizi di trasmissione telematica, per la trasmissione da parte del medico di prime cure o della competente struttura sanitaria del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, che tali soggetti sono tenuti a rilasciare, e al quale il datore di lavoro farà riferimento nella propria denuncia; la messa a disposizione delle competenti Autorità di P.S. dei dati relativi agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, nell'ambito della cooperazione applicativa prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sostituendo così l'obbligo del datore di lavoro di comunicare tali dati alle medesime Autorità entro due giorni; la messa a disposizione della DTL dei medesimi dati, sempre nell'ambito della cooperazione applicativa, ai fini dell'inchiesta che la stessa dovrà svolgere, consentendo così ai soggetti legittimati di richiedere l'avvio dell'inchiesta stessa. Analoghe disposizioni vengono introdotte per le malattie professionali e per il settore agricolo.

*Le modifiche agli artt. 28, 53, 54,56, 238 e 251 del D.P.R. 1124/1965 sono state apportate dall'art. 21, c. 1, del d.lgs. 151/2015*

- e) corsi in modalità e-learning per i coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili:** viene estesa ai corsi in questione, la cui frequenza con verifica finale è un requisito obbligatorio per coloro che intendono qualificarsi come coordinatori per la sicurezza nei cantieri, la possibilità di svolgersi in modalità e-learning come già avviene per la formazione dei lavoratori, con le medesime caratteristiche. La modalità e-learning riguarda peraltro interamente i corsi di aggiornamento, ma il solo modulo giuridico di 28 ore per i corsi iniziali. Si tratta di una reale, anche se parziale, semplificazione, che mette al passo con i tempi l'erogazione dei corsi in questione. Al tempo stesso viene disposto che l'aggiornamento dell'Allegato XIV TUSL, che reca le prescrizioni cui devono uniformarsi i contenuti e la durata dei corsi, sia effettuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

*La modifica dell'art. 98, c.3 TUSL è stata apportata dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett o)*

- f) misurazione dell'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti:** la misurazione dell'emissione sonora, ai fini della valutazione del rischio rumore, potrà essere stimata in fase preventiva facendo diretto riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente, anziché ai più generici livelli standard di rumore desunti da studi e misurazioni di riconosciuta validità. Anche in questo caso, si tratta di un'effettiva semplificazione.

*La modifica dell'art. 190, c.5-bis TUSL è stata apportata dal d.lgs. 151/2015, art. 20, c.1, lett p).*





**Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza**

**Via Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano**

**Tel. 02 9436 8649 Fax 02 9436 8648**

**E-mail: [segreteria@networkaias.it](mailto:segreteria@networkaias.it)**

**Sito: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it)**

**C.F. 97014 830158**

Come si può intuire dalle considerazioni fin qui svolte, tracciare un bilancio dell'intervento operato con il decreto legislativo 151/2015 non è facile, poiché delle premesse (e promesse) di semplificazione e razionalizzazione non tutte sono andate decisamente a buon fine. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che gran parte del lavoro di predisposizione del testo è stato portato avanti dalle Amministrazioni competenti (in massima parte il MLPS) con il contributo (richiesto o spontaneamente fornito) relativamente scarso delle parti sociali, il che, in qualche modo, non ha favorito un approccio più estensivo da parte dei redattori dei testi, che si sono limitati, per lo più, a declinare il compito ricevuto dedicando attenzione ad aspetti di mera semplificazione, senza cogliere l'occasione per tentare una operazione di più ampio respiro e portata. Una valutazione positiva può tuttavia essere formulata in prospettiva, a condizione, cioè, di considerare questo come un primo, timido, passo sulla via di una effettiva e progressiva razionalizzazione del TUSL. In ciò confortano, da un lato la previsione inserita nella legge delega, per cui entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto potranno esservi apportate revisioni e correzioni e, dall'altro, la considerazione che molti spunti per approfondimenti e miglioramenti sono già disponibili come contributo "istituzionale" (il riferimento è ai pareri resi dalle commissioni parlamentari) o "esterno" (le numerose e diversificate proposte fatte dalle parti sociali e dalle associazioni professionali).

Roma, 22.10.2015